



Banca della Marca
CREDITO COOPERATIVO

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI
VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Documento approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 06/08/2018

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI
VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA**



INDICE

1	Premessa	3
2	Segnalazioni	3
2.1	La segnalazione delle violazioni	4
3	Flussi informativi periodici.....	4
4	Obblighi di riservatezza	5
5	Allegati.....	5
5.1	Flussi informativi	5
5.2	Modulo di segnalazione delle violazioni all'OdV	5

Aggiornamenti del documento

Num. Rev.	Data Rev.	Causale	Redatto da	Verificato da	Approvato da CdA
00	15/12/2016	Prima emissione	Organismo di Vigilanza	Organismo di Vigilanza	22/12/2016
01	05/07/2018	Revisione	Organismo di Vigilanza	Organismo di Vigilanza	06/08/2018

1 Premessa

Al fine di poter porre in essere, come previsto dall'art. 6 comma b) del D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 (di seguito Decreto 231/2001), le attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione e gestione e verificare che lo stesso sia idoneo a prevenire i reati previsti dalla citata normativa, tutte le strutture aziendali sono tenute ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità sotto riportate.

Sono previste le seguenti tipologie di informazioni:

- **segnalazioni:** ovvero informative rese all'occorrenza;
- **flussi informativi periodici:** ovvero informative strutturate con tempistica, ed eventuale forma e contenuti, predefiniti.

2 Segnalazioni

Tutti coloro che operano all'interno della Banca, laddove ne vengano a conoscenza, sono tenuti a segnalare, senza indugio, all'Organismo di Vigilanza:

- ogni violazione o sospetto di violazione di norme comportamentali richiamate dal Codice Etico;
- ogni violazione o sospetto di violazione dei principi di comportamento e delle modalità esecutive disciplinate dai protocolli e dalle procedure aziendali rilevanti ai fini del Decreto 231/2001 nonché delle regole previste dal Modello 231 della Banca;
- eventuali notizie relative alla commissione o al tentativo di commissione dei reati;
- visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte di Autorità di Vigilanza ed enti competenti (a titolo meramente esemplificativo: Banca d'Italia, Consob, IVASS, COVIP, ASL, INPS, INAIL, Guardia di Finanza, ecc.) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- avvio di contenziosi quando la controparte sia una Pubblica Amministrazione e, alla loro conclusione, i relativi esiti;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da Organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto 231/2001, avviate anche nei confronti di ignoti, che possano in qualche modo coinvolgere o riguardare la Banca;
- notizie evidenziatrici i procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti, le eventuali sanzioni irrogate e i provvedimenti assunti, qualora riguardino la commissione di reati di cui al Decreto 231/2001.

Inoltre devono essere trasmesse le seguenti segnalazioni:

- avvio di procedimenti giudiziari a carico di dipendenti per i reati previsti dal Decreto 231/2001;
- relazioni predisposte nell'ambito delle attività di controllo da funzioni interne e/o da soggetti esterni dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto 231/2001;
- verbali delle Autorità di Vigilanza, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto 231/2001;
- modifiche dell'assetto organizzativo (es. cambio organigramma, attribuzione di nuovi compiti e responsabilità ad unità organizzative);
- adozione/introduzione di interventi correttivi volti a rimuovere lacune o anomalie riscontrate rispetto alle norme del Decreto 231/2001, a cura delle unità organizzative interessate;
- avvio di nuove attività da parte della Banca sensibili alla realizzazione dei rischi/reato.

Devono essere inoltre oggetto di segnalazione sia i risultati delle attività di analisi effettuate da altre funzioni di gestione e controllo dei rischi sia gli esiti degli specifici interventi di mitigazione condotti dalle competenti funzioni su indicazione dello stesso Organismo di Vigilanza.

Nell'ambito del Sistema interno di segnalazione delle violazioni (cd Whistleblowing) adottato dalla Banca, è inoltre previsto che il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione proceda ad informare l'Organismo di Vigilanza qualora la segnalazione ad esso effettuata risulti fondata e attenga a fatti e/o comportamenti che possano comportare responsabilità della Banca ex Decreto 231/2001.

Le segnalazioni possono essere inviate:

- all'indirizzo di posta elettronica: ODV231@bancadellamarca.it;
- tramite posta interna/ordinaria all'Organismo di Vigilanza presso Banca della Marca;
- consegnate ad uno dei suoi membri.

2.1 La segnalazione delle violazioni

A tutela dell'integrità della Banca, qualora non già oggetto di segnalazione nell'ambito del "Sistema interno di segnalazione delle violazioni" (c.d. Whistleblowing), tutti coloro che operano nell'interesse della stessa sono tenuti a presentare all'Organismo di Vigilanza, come previsto dal "Regolamento per la gestione delle informazioni verso l'OdV", segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o violazioni al presente MOG, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

La segnalazione deve essere effettuata tramite l'apposito modulo (allegato al presente regolamento) compilato in ogni sua parte e, qualora inviato tramite posta, inserito in una busta chiusa e sigillata.

Ricevuta la segnalazione l'Organismo di Vigilanza provvede alla sua presa in carico, dandone riscontro, ove possibile, al soggetto segnalante e avviando le opportune attività e verifiche al fine di accertare al sussistenza del reato.

Qualora dalla verifica della segnalazione emergano fatti che comportino l'assunzione di provvedimenti disciplinari, gli stessi sono rimessi alle competenti funzioni della Banca.

3 Flussi informativi periodici

In aggiunta alle segnalazioni di cui al precedente paragrafo, le funzioni specificamente individuate sono tenute a trasmettere all'Organismo di Vigilanza i flussi informativi periodici secondo la tempistica, la forma e i contenuti predefiniti.

I flussi sono elencati nel documento allegato (Flussi Informativi), che costituisce parte integrante del presente Regolamento. La gestione dell'allegato è in capo all'Organismo di Vigilanza che lo utilizzerà nell'ambito delle attività di propria competenza. Ai fini della diffusione tra il personale dipendente l'Organismo di Vigilanza si coordina con la Direzione Generale e si rapporta con il personale interessato. Le eventuali variazioni sono apportate dall'Organismo di Vigilanza, in coordinamento con la Direzione Generale, dandone informativa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale alla prima occasione utile.

Le funzioni chiamate a trasmettere i flussi devono garantire la completezza e la correttezza.

Nel caso in cui non si fosse verificato nessun evento rilevante nel periodo di riferimento ne dovrà comunque essere dato riscontro all'Organismo di Vigilanza. Con riferimento ai flussi con periodicità "ad evento" tale informativa verrà riportata in un documento annuale riepilogativo.

I flussi informativi periodici sono identificati, di regola, in relazione ai processi di lavoro "sensibili" alla realizzazione dei reati presupposto previsti dal Decreto 231/2001.

I flussi informativi periodici possono essere inviati:

- all'indirizzo di posta elettronica: ODV231@bancadellamarca.it;
- tramite posta interna/ordinaria all'Organismo di Vigilanza presso Banca della Marca;
- consegnate ad uno dei suoi membri.

Oltre alle suddette categorie di informazioni è prevista una specifica informativa da parte del Consiglio di Amministrazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza qualora, a seguito delle segnalazioni di lacune e/o anomalie effettuate dall'Organismo stesso, sia approvato un piano degli interventi correttivi.

4 Obblighi di riservatezza

Ai sensi dall'art. 6, comma 2-bis del Decreto 231/2001, l'Organismo agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse segnalazioni, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti salvi, comunque, gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Banca o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Ogni informazione prevista dal presente regolamento è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo) in conformità alle vigenti disposizioni della normativa sulla privacy. A carico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza vi è l'obbligo assoluto e inderogabile di mantenere il segreto sulle attività svolte e sulle notizie di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del loro mandato salvo che nei confronti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Direttore Generale.

5 Allegati

5.1 Flussi informativi

5.2 Modulo di segnalazione delle violazioni all'OdV